



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile

Il GE,

vista la nota depositata dal delegato alla vendita;
rilevato che gli esperimenti d'asta sin qui tenuti sono andati deserti; ritenuta l'opportunità in considerazione del numero di esperimenti già effettuati, della risalenza della procedura esecutiva e della collocazione del bene di procedere con la vendita analogica ai sensi dell'art 569, IV co. , c.p.c., potendo la vendita telematica allo stato, in considerazione delle problematiche connesse all'utilizzo del portale delle vendite pubbliche, ostacolare il sollecito svolgimento della procedura;

dispone

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita (solo senza incanto al valore (c.d. prezzo base) pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita tenuto diminuito del 10%; il professionista delegato dovrà sempre indicare il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima;

ordina

al creditore procedente ovvero al creditore ipotecario di primo grado se presente di versare al delegato alla vendita un ulteriore fondo spese per € 1.000,00 entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a cura del delegato alla vendita, anche via fax o email;

avvisa

i creditori che in caso di mancato pagamento del fondo spese nel termine sopra indicato la presente procedura verrà dichiarata improseguibile per inattività delle parti;

dispone

che in caso di esito infruttuoso del predetto esperimento il professionista delegato depositi una dettagliata relazione da parte del professionista e del custode nella specifica prospettiva di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c. che dovrà dettagliatamente indicare:

- le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;
- una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c. (ivi comprese le spese per la certificazione notarile, di trascrizione del pignoramento, competenze del delegato e del custode, ecc.), specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati;
- le ragioni che hanno sin qui ostacolato l'esitazione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e catastali, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all'acquisto;
- il presumibile valore di realizzo del bene staggito qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita;

dispone

a integrazione dell'ordinanza di vendita che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita con le seguenti modalità:



- **pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche;**
- pubblicazione su **Corriere della Sera edizione Lombardia** e su **Leggo Milano** di un annuncio **fino a 450 caratteri di corpo 7 interlinea 7,5** senza foto contenente le informazioni indispensabili e il rinvio per ulteriori informazioni al Portale delle vendite pubbliche con espressa indicazione dell'indirizzo: www.portalevenditepubbliche.giustizia.it ;
- pubblicazione della presente ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione utile relativa all'immobile sui seguenti siti internet www.trovoaste.it e www.legalmente.it;
- affissione di un **cartello VENDITA GIUDIZIARIA**, con indicata la sola descrizione dell'immobile, (es. bilocale, attico, negozio, ecc.) e i recapiti del custode;
- invio, da parte del delegato, di una e-mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini o soggetti interessati all'acquisto nel rispetto delle norme sulla privacy e con indicazione dei recapiti del custode giudiziario;

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.

Per la pubblicazione degli avvisi i delegati dovranno contattare Salvina Galesi di RCS Pubblicità al n° 0225846033 salvatrice.galesi@rcs.it

Milano, 04/06/2018

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Silvia Vaghi

